



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n° 367 CSAT 23 del 25 marzo 2022

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 142 co. 3 C.G.S., anche per la corrente s.s.2021/2022 troverà applicazione l'art. 38/7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari.

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi, ed i susseguenti motivi, devono essere recapitati esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito il recapito del Tribunale Federale Territoriale:

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito il recapito della Corte Sportiva di Appello Territoriale:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

Si ricorda che le decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale sono decise in via generale in camera di consiglio non partecipata sebbene vi sia obbligo di comunicare alle parti la data della riunione in cui sarà assunta la decisione. E' in facoltà delle parti di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77 co. 4 C.G.S.). Nel qual caso, trattandosi di atto dovuto, la comunicazione di avviso della data in cui sarà assunta la decisione, vale anche come convocazione della parte richiedente senza necessità di ulteriore specificazione.

Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

APPELLI

Riunione del giorno 25 marzo 2022

Presenza alla riunione il Delegato AIA A.B. Sig. Giuseppe La Cara

Procedimento n. 88/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore

Componente Avv. Felice Luigi Crosta

Componente segretario Dott. Rotolo Roberto

A.S.D. BELSITANA (PA) appello avverso ripetizione della gara disposta dal GST
Campionato 2^a Categoria girone "A" Gara Sporting Paolini-A.S.D., Belsitana del 19/03/2022.
C.U. n. 358 del 22/03/2022.

Con tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi l'A.S.D., Belsitana, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST con cui ha disposto la ripetizione della gara sostenendo, in buona sintesi, che la sospensione della stessa non è imputabile ad essa ricorrente ma bensì alla consorella che ha posto in essere una vera e propria aggressione fisica ai danni dei propri calciatori sì da determinare una rissa che ha coinvolto quasi tutti i tesserati.

Peraltro al momento degli incidenti alcuni sostenitori locali si sarebbero introdotti sul terreno di gioco aggredendo a loro volta i calciatori della Belsitana tant'è che si è stati costretti a chiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine che poi hanno anche scortato la squadra fuori dall'impianto sportivo.

A seguito di tale aggressione alcuni tesserati sono dovuti ricorrere alle cure mediche del pronto soccorso (di cui vengono allegate le certificazioni mediche) per la qualcosa si è chiesto, in riforma della decisione assunta dal giudice di prime cure l'assegnazione della gara perduta allo Sporting Paolini per 0 – 3.

E' stata chiesta, infine l'audizione personale del Presidente nonché la testimonianza dell'allenatore presente ai fatti.

Nei termini nulla è pervenuto dalla controinteressata.

Fissata l'udienza, il Presidente dell'A.S.D. Belsitana ha ribadito quanto già esposto in reclamo insistendo nell'assegnazione della perdita della gara alla società Sporting Paolini.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente dichiara inammissibile la chiesta testimonianza nella persona dell'allenatore poiché la stessa non è ammessa nel presente procedimento che si basa solo sugli atti ufficiali di gara e la reclamante può solo, come ha fatto, produrre nuovi documenti.

Nel merito, letto il referto ed il relativo supplemento, che a mente del comma 1 dell'art.61 del C.G.S. fanno piena prova dei fatti e dei comportamenti di tesserati nel corso di una gara, si rileva che il DDG mentre era attento a sincerarsi delle condizioni fisiche di un calciatore dell'A.S.D., Belsitana, rimasto infortunato a seguito di un intervento falloso di un avversario, si avvedeva che alle sue spalle e nella parte opposta del campo si era scatenata una rissa che vedeva coinvolti i calciatori di entrambe le squadre e, constatato che nonostante l'intervento dei dirigenti di entrambe le società, tendente a riportare la calma, questa non aveva termine, decideva di decretare la fine della stessa.

Riferisce ancora l'arbitro di avere appreso da terze persone che la causa scatenante dell'aggressione sarebbe stato un comportamento violento posto in essere da un calciatore della Belsitana, non identificato, che avrebbe colpito con un pugno al volto il n.9 dello Sporting Paolini causandogli una epistassi.

Infine, il DDG alla voce comportamento del pubblico scrive: " *Nulla da segnalare*"

Pertanto, quanto sostenuto dalla reclamante non trova pieno riscontro negli atti ufficiali di gara con

conseguente infondatezza del gravame.

Infatti, correttamente il giudice di primo grado, facendo buon uso dei poteri assegnatigli dal comma 5 dell'art. 10 del C.G.S., non solo ha valutato nel suo complesso il comportamento di entrambe le squadre ma ha anche valutato la condotta del DDG ritenendo, quindi, di disporre la ripetizione della gara.

In particolare, per quanto attiene al comportamento dei tesserati in campo, non vi è alcun dubbio che vi sia stata una rissa e ciò per stessa ammissione della stessa reclamante; e per come più volte chiarito da questa Corte la rissa, secondo il concetto penalistico, è quella situazione in cui tre o più persone si colpiscono reciprocamente e se ne risponde anche se l'azione violenta posta in essere dal partecipante abbia solo uno scopo difensivo, con la conseguenza che i tesserati della Belsitana hanno senz'altro concorso agli incidenti.

Per quanto attiene poi al comportamento tenuto dal DDG nell'occorso, questi non si è attenuto a quanto previsto dalla guida pratica AIA Edizione 2021, secondo la quale l'arbitro ha sì il potere di sospendere una gara ma lo stesso, prima di adottare tale eccezionale decisione, - se le circostanze lo consentono -, deve porre in essere tutte le misure disciplinari che sono in suo potere, cosa che nello specifico non ha fatto non palesandosi, dalla lettura degli atti ufficiali di gara, alcuna situazione di seppur minimo pericolo a suo danno che glielo avrebbe impedito e considerato (vedasi supplemento referto) che la situazione si è normalizzata non appena emesso il triplice fischio.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia (€ 130,00) non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 25 MARZO 2022

IL SEGRETARIO
Wanda Costantino

IL PRESIDENTE
Dott. Sandro MORGANA